



Protocollo 4295/E-7

Andria, 14.11.2020

Ai Sigg. Genitori, alle Studentesse e Studenti iscritte/i alle classi V
Istituto Tecnico Economico – Liceo Economico Sociale – Corso per Adulti di II Livello

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI – CV RILASCIATO ALL'ISTITUTO SCOLASTICO – ARCHIVIO STUDENTI DIPLOMATI - ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 16/679 (GDPR)- COMUNICAZIONE GARANTE PRIVACY 16.03.2017

La circolare 04.08.2011, emanata dal Miur e Ministero Lavoro e Politiche Sociali, riguardava le modalità attuative in ambito scolastico della protezione dei dati personali degli studenti frequentanti l'ultimo anno di corso, offerti nella compilazione dei propri curricula. L'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, con nota del 16.03.2017, ha trasmesso indicazioni operative e modificative, basate sull'art. 96 del previgente D.lgs. 196/03 in tema di trattamenti dei dati personali delle studentesse e degli studenti da parte delle istituzioni scolastiche, per finalità di **orientamento, formazione e inserimento professionale**, utili per salvaguardare la tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli studenti.

L'attività di intermediazione tra scuole e mercato del lavoro è stata prevista per favorire l'incontro tra domanda di occupazione, orientamento professionale o attività formative di uno specifico committente, rispetto all'offerta disponibile sul mercato. Gli intermediari autorizzati, individuati con D.lgs. 10.09.03, n. 276, tra cui le istituzioni scolastiche, devono limitarsi a **rendere pubblici e accessibili senza oneri, i curricula dei propri studenti per almeno dodici mesi successivamente alla data di conseguimento del titolo di studio.**

Tuttavia, le istituzioni scolastiche non possono disporre autoritativamente dei curricula degli studenti, necessitando di una loro esplicita richiesta a che la sua posizione individuale venga favorita nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ne consegue che le istituzioni scolastiche possono diffondere i curricula dei propri, salvo diversa determinazione degli interessati.

Ogni studente interessato deve essere pienamente consapevole di poter revocare in ogni momento la sua richiesta, bloccando, la diffusione dei suoi dati personali, manifestando così liberamente la propria volontà.

L'istituzione scolastica ha l'obbligo di fornire idonea informativa in ordine al trattamento dei dati personali, al trattamento effettuato nell'esercizio della attività di intermediazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR n.679 del 2016. I dati conferiti saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati, di norma circa dodici mesi: un tempo superiore sarà consentito solo su esplicita richiesta del singolo studente interessato. La diffusione dei dati delle studentesse e degli studenti può concernere soltanto informazioni curricolari ed esperienze lavorative, adoperando lo schema predisposto con la richiamata circolare del 20.09.2011, disponibile sul sito www.itescarafa.edu.it.

Si allega la richiesta di pubblicazione e l'informativa necessitata, utili alla acquisizione dei dati degli studenti e deposizione del CV nel sito alla sezione **CV Studenti**, <https://www.itescarafa.edu.it/index.php/78-generale/166-c-v-studenti-aa-ss-2018-2019>.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

DIRIGENTE

Vito Amatulli

*copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa
predisposta secondo*

art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93 - art. 3 bis co. 4 bis D.lgs. 82/05